

Publicato il 03/04/2025

N. 06710/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10583/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10583 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alli costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale impresa capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе con la società Gra s.r.l. in relazione alla procedura CIG A0439FC28D, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti e Luca Massatani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria del Vecchio e Valeria Salmaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Autorità nazionale anticorruzione, non costituita in giudizio;

nei confronti

Gruppo Ecf s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Sergio Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, n. 225;

Artigiana romana impianti s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) del provvedimento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, del 13 settembre 2024, con il quale, a seguito della verifica di congruità *ex art.* 110 d.lgs. 36/2023, si è proceduto all'esclusione dell'operatore odierno ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione edile degli immobili del Compendio del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano (CIG: A0439FC28D);
- 2) della richiesta di chiarimenti del 1° agosto 2024;
- 3) del bando e del disciplinare di gara con riguardo alla formulazione dell'offerta economica e al relativo schema tipo, e in particolare del par. 12.3 del disciplinare e delle relative modalità valutative di cui all'art. 13.2, nei termini meglio precisati nel ricorso;
- 4) del bando tipo n. 1 dell'Anac di cui alla delibera n. 309 del 27 giugno 2023, e della relativa illustrazione nella nota di accompagnamento nei termini indicati nell'atto;
- 5) di ogni altro atto connesso conseguente e presupposto, anche se non conosciuto, tra i quali a titolo non esaustivo i verbali di gara, le graduatorie provvisorie e/o definitive elaborate nel corso dell'*iter* concorsuale e a conclusione dello stesso e il provvedimento di aggiudicazione, tutti non conosciuti;

nonché

per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a., con dichiarazione di disponibilità del raggruppamento

ricorrente al subentro e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica;

nonché, in via subordinata,

in considerazione degli sviluppi processuali, qualora il subentro non fosse possibile, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi, in ragione della illegittimità degli atti impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alli costruzioni s.r.l. il 21 gennaio 2025:

- 1) del provvedimento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica n. prot. SGPR 1416 I del 7 gennaio 2025, trasmesso a seguito di accesso in data 14 gennaio 2025, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione edile degli immobili del Compendio del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano (CIG: A0439FC28D) in favore del Gruppo ECF s.p.a.;
- 2) della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 36/2023, prot. SGPR n. 0001520 I del 7 gennaio 2025, inviata via Pec in pari data;
- 3) nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale a quelli impugnati ed esecutivo dei medesimi, lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui i verbali di gara, tra i quali il n. 17 del 19 novembre 2024, il n. 18 sempre del 19 novembre 2024, il n. 19 del 29 novembre 2024 e il verbale n. 20 del 18 dicembre 2024, la graduatoria, la proposta di aggiudicazione REG00700867 del 2 gennaio 2025, non nota, e ogni altro atto nella misura in cui sono stati adottati prescindendo dall'offerta del r.t.i. Alli costruzioni s.r.l. al fine addivenendo alla qui contestata aggiudicazione definitiva;
- 4) di ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nonché del Gruppo Ecf s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Alli costruzioni s.r.l. – in proprio e quale impresa capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе (r.t.i.) con la società Gra s.r.l. – impugnava, con il ricorso introduttivo, l'esclusione disposta dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica dalla procedura CIG A0439FC28D bandita per l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione edile degli immobili del Compendio del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano.

2. Nel dettaglio, il raggruppamento ricorrente, dopo il negativo esame della proposta dell'operatore primo classificato, veniva escluso all'esito della verifica della congruità dell'offerta: a rigore, va osservato come la *lex specialis* stimasse l'importo massimo del contratto in € 4.447.303,17 (oltre Iva), in ragione di un valore triennale pari a € 1.905.987,07 articolato in € 1.003.000,89 quale canone per le attività di manutenzione ordinaria, € 900.000,00 quale valore massimo per i servizi di manutenzione straordinaria ed € 2.986,18 per oneri della sicurezza connessi a rischi interferenziali, non soggetti a ribasso. Gli importi indicati ricomprendevano altresì i costi per la manodopera, stimati dalla stazione appaltante in € 762.886,08 oltre (Iva) per le prestazioni a canone ed € 684.486,72 per la manutenzione straordinaria.

3. La società ricorrente, in linea con il bando, presentava la propria offerta con un ribasso unico del 29,79%; durante la verifica di congruità la stazione appaltante rilevava come l'applicazione del ridotto sconto avrebbe determinato un importo per le prestazioni a canone inferiore ai costi stimati

per la manutenzione ordinaria, segnatamente di € 704.206,92. A giustificazione il raggruppamento dichiarava come l'importo per la manodopera fosse da correggersi in € 653.225,76 e che la somma indicata nell'offerta economica (€ 763.000,00) fosse solo una stima prudenziale al fine di dimostrare di essere in grado di garantire anche l'estensione del servizio di presidio (attività extra-canone): tuttavia, considerati i costi stimati nel disciplinare, la stazione appaltante reputava l'importo indicato riferito unicamente alle prestazioni ricomprese nel canone e che la diversa somma esposta nelle giustificazioni costituisse modifica dell'offerta oltre i termini di chiusura del bando. In conseguenza di ciò, l'operatore economico veniva escluso.

4. Si costituiva in resistenza la stazione appaltante, mentre non si costituiva l'operatore economico cui pure era stata notificata l'impugnazione (ossia la Artigiana romana impianti, classificatasi immediatamente dopo l'odierna ricorrente e poi nel prosieguo a sua volta esclusa dalla gara).

5. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto di esclusione, cui la parte dichiarava di non avere più interesse alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024: il Collegio dava atto dell'improcedibilità della domanda di sospensione ed ordinava l'acquisizione di una serie di documenti necessari alla decisione.

6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti veniva gravato il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore del Gruppo Ecf (in origine quinto classificato) che si costituiva regolarmente in giudizio.

7. Anche a tale impugnazione era unita istanza di sospensione interinale che, esaminata alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025, veniva rigettata con ordinanza non appellata.

8. Tutte le parti producevano ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 19 marzo 2025, all'esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

DIRITTO

9. Conclusa l'esposizione dello svolgimento del processo è possibile esaminare le censure spiegate dalla parte ricorrente, principiando da quelle formulate con l'atto introduttivo.

10. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 41, comma 14 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (cod. app.), atteso che i costi della manodopera non sarebbero soggetti allo sconto orizzontale e piatto derivante dall'applicazione del ribasso proposto: in altre parole, il ribasso del 29,79% si sarebbe dovuto applicare solo su quelle voci di costo diverse dalla manodopera e dagli oneri per la sicurezza. In aggiunta, l'amministrazione avrebbe indotto in errore l'operatore economico nella fase della richiesta di chiarimenti: in riscontro, infatti, la società avrebbe fatto riferimento alla somma di € 704.206,45, solo in ragione della domanda della stazione appaltante e nonostante tale importo non comparisse in nessuna parte dell'offerta presentata.

11. A mezzo della seconda doglianza si lamenta l'errata applicazione dell'art. 12.3 del disciplinare e dello schema di offerta, atteso che l'art. 41, comma 14, cod. app. non potrebbe giustificare un'interpretazione quale quella seguita dalla stazione appaltante.

12. Con il terzo motivo, presentato in via subordinata, si impugna direttamente la previsione del bando di gara che imporrebbe di indicare un ribasso unico percentuale da applicare al canone e ai materiali di cui al paragrafo 5.2.3 del capitolato (per le prestazioni di manutenzione ordinaria) e ai costi medi della manodopera indicati e ai materiali (per la manutenzione straordinaria): in altre parole, sarebbe contraddittorio prescrivere l'indicazione di un unico ribasso anche su voci di costo espressamente non ribassabili.

13. Tramite il ricorso per motivi aggiunti viene unicamente denunciata l'illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati.

14. In primo luogo, deve precisarsi come parte esponente abbia formulato altresì domanda di accesso *ex art.* 116, comma 2 c.p.a., pienamente soddisfatta nel corso del giudizio (e su cui nulla più ha dedotto il raggruppamento

impugnante): sicché può essere dichiarata cessata la materia del contendere sul punto.

15. Quanto all'istanza istruttoria, va osservato come essa non possa essere accolta: difatti, l'acquisizione degli atti relativi alle offerte economiche degli altri concorrenti non risulta in alcun modo funzionale alla decisione, trattandosi di elemento che non incide sulla valutazione dell'operato della stazione appaltante demandata a questo Tribunale.

16. Ciò chiarito, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame della sollevata eccezione di irricevibilità, attesa l'infondatezza di tutte le ragioni di impugnazione formulate: esse, peraltro, essendo tutte strettamente connesse tra loro, possono essere affrontate congiuntamente.

17. Preliminarmente, è opportuno – stante la centralità della disposizione nella risoluzione dell'odierna controversia – trascrivere l'art. 41, comma 14, cod. app.: *«Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».*

18. Le parti, nelle loro difese, hanno fornito un'antitetica lettura della disposizione appena trascritta: da un lato, secondo la ricorrente, essa imporrebbe alla stazione appaltante di individuare i costi della manodopera, vincolando l'operatore economico a formulare un'offerta non inferiore a tale importo; viceversa, le altre parti precisano come l'indicazione in bando vincoli la stazione appaltante a verificare attentamente l'eventuale offerta inferiore, precisando che solamente fornendo la prova di una più efficiente organizzazione aziendale l'impresa possa giustificare gli oneri inferiori.

19. Orbene, l'ermeneusi proposta dalla parte resistente e dalla società controinteressata è da preferire, come la Sezione ha già avuto modo di evidenziare (v. Tar Lazio, sez. I, 6 agosto 2024, n. 15720).

20. In primo luogo, va osservato che l'indicazione di un unico ribasso percentuale sia perfettamente legittima in quanto necessaria per l'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione dell'offerta economica: invero, la formula algebrica riportata al punto 13.2. del disciplinare di gara presuppone che il ribasso sia espresso con un unico numero razionale. Né appare illogica una tale formulazione, atteso che l'impiego di tale rapporto consente di ordinare le varie offerte assegnando a quella con il ribasso maggiore 30 punti (il massimo) e a seguire, in una scala proporzionale al ribasso offerto, gli ulteriori punteggi.

21. Passando poi al concreto operare della disposizione del bando di gara, va osservato come le componenti di costo cui applicare il ribasso unico percentuale, pur essendo distinte per l'oggetto (manutenzione ordinaria e straordinaria), sono formulate secondo parametri omogenei: da un lato materiali, dall'altro servizi. La circostanza che questi ultimi siano remunerati a canone ovvero a prezzo orario appare pienamente in linea con la prestazione richiesta dalla stazione appaltante, essendo la seconda di natura straordinaria, per la quale è possibile unicamente ipotizzare il numero di ore lavorate (454 per la precisione), attesa la presenza di molteplici variabili, puntualmente indicate nel capitolato speciale.

22. Peraltro, come si avrà modo di precisare anche oltre, la richiesta di un ribasso unico non determina automaticamente un ribasso degli oneri per la manodopera stimati per la manutenzione straordinaria: difatti, l'importo indicato negli atti gara è dato dal costo medio orario della manodopera di livello III e IV, come risultanti dalle tabelle ministeriali, (per le 454 ore di cui al § precedente) incrementate del 26,5% per utili e spese generali. Appare chiaro, dunque, che di per sé nessun operatore economico era tenuto ad indicare una remunerazione dei dipendenti inferiore alle tabelle ministeriali.

23. Al contempo, neppure può essere seguita la prospettazione della ricorrente secondo cui il ribasso percentuale unico andrebbe riferito solamente alle componenti di costo distinte dagli oneri per la manodopera: in tal senso, l'esponente ritiene appunto esistente due «*sottovoci di costo: quelle*

soggette a ribasso – su cui dunque deve essere applicata la percentuale di volta in volta individuata dall'operatore economico – e quelle che, per espressa previsione legislativa, non sono soggette a ribasso (costo della manodopera e oneri di sicurezza)».

24. Come anticipato, la Sezione ha già rigettato la tesi secondo la quale l'amministrazione creerebbe una sorta di *corridoio* all'interno del quale collocare l'offerta economica: difatti, una simile interpretazione non trova riscontro in alcun lavoro preparatorio né in precedenti giurisprudenziali. Peraltro, non sarebbe comprensibile la *ratio* di una tale limitazione della libertà dell'impresa di organizzare nei modi reputati ottimali la propria attività economica. In aggiunta, portando alle estreme conseguenze la prospettata ermeneusi, nei contratti caratterizzati da un'elevata incidenza dei costi del lavoro (c.d. *labour intensive*) sarebbe quasi impossibile formulare offerte tra loro distinte, atteso che tutte dovrebbero rispettare i rigorosi vincoli posti dal bando di gara.

25. Inoltre, avallando la tesi dell'esponente risulta incomprensibile la necessità di indicazione dei costi della manodopera, prescritta oltre che dal bando anche dall'art. 108, comma 9 cod. app.: difatti, se tali oneri economici fossero un elemento rigido *esogeno*, ossia fissato in maniera vincolante dalla stazione appaltante, non si comprenderebbe la ragione della loro indicazione nell'offerta, potendo quest'ultima sempre essere integrata in base a quanto previsto in modo espresso dal bando. Inoltre, diverrebbe superfluo l'ultimo periodo della disposizione in esame: infatti, se i costi della manodopera fossero interamente predeterminati dalla stazione appaltante, non sarebbe chiaro quale prova potrebbe desumersi dalla più efficiente organizzazione aziendale dimostrata dall'operatore economico.

26. Pertanto, va precisato come l'art. 41, comma 14 cod. app. non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. *oneri fissi*): difatti, solo questi ultimi sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione

aggiudicatrice in maniera fissa ed immodificabile (cfr. piú recentemente Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254).

27. Per di piú, la tesi sviluppata da parte ricorrente appare contraria alla *ratio* della disposizione: quest'ultima deve essere individuata nella garanzia di una proporzionata remunerazione del fattore produttivo lavoro (art. 36 Cost.). A tal proposito, però, va osservato come il costo del lavoro, essendo contrattato in un mercato solo parzialmente regolamentato, non possa essere calcolato in maniera certa sulla base di parametri algebrici inequivocabili: d'altronde, quella formulata nel bando dalla stazione appaltante è una stima che sconta inevitabili margini di opinabilità e, conseguentemente, non può essere considerata cogente per l'operatore economico. Sul punto, va dunque ribadito come l'indicazione dei costi della manodopera, in continuità con la precedente disciplina, è basata sulle tabelle ministeriali che, come noto, non sono mai state reputate vincolanti in maniera assoluta (v. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554), essendo ben possibile dimostrare un trattamento economico inferiore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2796).

28. Conseguentemente, la disposizione ha la funzione di garantire una congrua retribuzione semplificando il processo di verifica dell'anomalia dell'offerta economica, attraverso la circoscrizione della discrezionalità nella valutazione della stessa. Difatti, rendendo separata l'indicazione dei costi della manodopera, la stazione appaltante ha semplicemente immediata evidenza di quanto l'operatore economico suppone di dover corrispondere per tale fattore produttivo: qualora fosse superiore a quanto indicato nel bando, *nulla quaestio*; viceversa, nell'ipotesi opposta l'impresa dovrà dimostrare che tali minori oneri siano giustificati dalla piú efficiente organizzazione aziendale. In altri termini, si tratta di una presunzione relativa, superabile per mezzo di una specifica prova indicata direttamente dalla legge. Pertanto, l'operatore economico non può, per spiegare un'offerta con un costo del lavoro piú basso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, allegare elementi differenti dalla

propria organizzazione aziendale (es. corresponsione di salari inferiori ai minimi retributivi): specularmente, l'amministrazione non è legittimata a valutare ulteriori e diverse circostanze per reputare non anomala un'offerta formulata ribassando i costi stimati.

29. In sintesi, avendo precisato come sia legittima l'indicazione dei costi della manodopera in maniera inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante, risulta logico che tale importo non costituisca neppure il limite inferiore della complessiva offerta dell'operatore economico.

30. In ogni caso, l'intervenuta esclusione di altri operatori economici non appare essere indicativa dell'oscurità del bando ovvero della sua illegittima applicazione. D'altro canto, le varie esclusioni intervenivano per le più diverse ragioni: ad es. Aedifica s.r.l. veniva esclusa in quanto ammetteva di aver formulato un'offerta in perdita, contando di recuperare con le prestazioni (eventuali) di manutenzione straordinaria; Artigiana romana impianti, invece, offriva un importo inferiore ai costi di manodopera stimati, ma poi non riscontrava la richiesta di chiarimenti (e quindi non dimostrava una *più efficiente organizzazione aziendale*); infine, Baiocco veniva esclusa perché non forniva giustificazioni circa il ribasso inferiore ai costi della manodopera.

31. Conseguentemente, la non condivisibile lettura delle disposizioni del bando è imputabile unicamente all'operatore economico e non anche alla denunciata oscurità degli atti di gara ovvero all'operato contraddittorio della stazione appaltante.

32. Per giunta, proprio la mancata esatta comprensione della portata delle clausole della *lex specialis* ha determinato la formulazione di un'offerta poi modificata in sede di giustificativi. Invero, avendo proposto un ribasso del 29,79%, la stazione appaltante ha evidenziato come l'importo per le prestazioni a canone risultasse quindi inferiore agli oneri per la manodopera indicati nell'offerta economica (€ 763.000,00 contro € 704.206,92), chiedendo giustificazioni al riguardo. Nel riscontro fornito il raggruppamento ricorrente ha precisato come il costo della manodopera indicato fosse di € 704.206,92,

aggiungendo come tale importo fosse ben superiore agli effettivi costi ipotizzati dal consulente del lavoro (pari ad € 653.225,76), chiarendo come l'importo di € 763.000,00 fosse invece «una mera indicazione di garanzia nell'ipotesi, espressamente contemplata dai documenti di gara, di una estensione del servizio da parte [della] stazione appaltante».

33. Al di là dell'oggettiva difficoltà nella comprensione delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, emerge come la stazione appaltante abbia derubricato a mero *errore materiale* l'indicazione di € 704.206,92 nei giustificativi, essendo evidente che l'importo per la manodopera fosse quello proposto in € 763.000,00 nell'offerta economica. Nondimeno, tale ultimo importo è risultato superiore all'importo offerto, ossia € 704.206,92 (cioè € 1.003.000,89 – 29,79%) e la giustificazione proposta, ossia la possibilità di remunerare tutti i dipendenti con la minor somma di € 653.225,76 appare una manifesta modifica dell'offerta economica: d'altronde, in assenza di tale alterazione, l'offerta si presenta evidentemente come incongrua ed insostenibile, atteso che l'importo offerto non copre neppure i costi per il personale.

34. In altre parole, l'operatore economico, seguendo la non condivisa ermeneusi dell'art. 41, comma 14 cod. app., si è astenuto dall'indicare per la manodopera una cifra inferiore a quella stimata dalla stazione appaltante: nondimeno, ben avrebbe potuto agire in tal senso e, in sede di presentazione dell'offerta economica, indicare € 653.225,76 quali costi per la manodopera (provando poi la sua più efficiente organizzazione aziendale). Invece, avendo aderito alla stima dell'amministrazione, la modifica operata in sede di verifica appare inammissibile in quanto tardiva (in termini, Tar Lazio, sez. I-ter, 23 dicembre 2024, n. 23249).

35. Neppure condivisibili sono poi le doglianze circa l'induzione in errore dell'operatore economico da parte della stazione appaltante: difatti, come evidenziato, in sede di verifica si è semplicemente chiesto di precisare le ragioni della manifesta incongruenza tra il ribasso offerto (29,79% che

determina un canone di € 704.206,92) e l'indicazione dei costi della manodopera (€ 763.000,00). In aggiunta, va dato atto di come l'amministrazione abbia assunto una posizione collaborativa con l'operatore economico, derubricando a *mero errore materiale* l'errata indicazione in sede di giustificativi: al contrario, non può predicarsi un obbligo dell'amministrazione di buona fede che si estenda fino al tentativo di comprendere le intenzioni non espresse dell'operatore economico e a riformulare la percentuale di sconto in base agli intendimenti del privato.

36. Alla luce di quanto sinora esposto, dunque, il ricorso va respinto.

37. Il rigetto del ricorso determina l'infondatezza dei motivi aggiunti, coi quali veniva unicamente denunciata l'illegittimità derivata dell'aggiudicazione.

38. Va poi ulteriormente precisato come la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta dell'operatore controinteressato (dedotta solo con la memoria per l'udienza) discende dall'essere la sua proposta *non anomala* ai sensi delle disposizioni del bando di gara (v. 14.4. disciplinare di gara): peraltro, i costi per la manodopera indicati dall'aggiudicatario risultano pari a quelli stimati dalla stazione appaltante, circostanza che esclude il dovere di procedere a verifica su tale punto.

39. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure l'impugnazione è respinta.

40. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accesso *ex art. 116, comma 2 c.p.a.*;
- rigetta l'istanza istruttoria formulata da parte ricorrente;
- rigetta le domande di annullamento formulate col ricorso e coi motivi aggiunti;

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite che liquida in € 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori ove previsti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF

Angelo Fanizza, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani

IL SEGRETARIO